Pubblicato il 30/10/2026

Firmato digitalmente

N. 17170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08400/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8400 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

[redacted] e [redacted] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [redacted] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[redacted] e [redacted] in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Imperiali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

a) del provvedimento dell'11/6/2026 della Commissione per gli accertamenti attitudinali del Concorso, per esami, per l'ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito – Anno Scolastico 2026/2027 (indetto con decreto PERSOMIL n. M_D AB05933 DE12026 0000102 del 20/2/2026), recante giudizio di inidoneità ed esclusione dal concorso;

b) del provvedimento di data e numero sconosciuti di approvazione della graduatoria di merito del concorso per l'ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito – Anno Scolastico 2026/2027, nella parte in cui non include il giovane individuato tra i vincitori;

c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui l'atto di convocazione alla prova di cultura generale – Esercito del concorso, nella parte in cui non include tra i convocati il giovane individuato, e tutti gli atti endoprocedimentali e dell'istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti impugnati di cui alle lettere a) e b) che precedono;

nonché per la condanna, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica, mediante adozione da parte del Ministero della Difesa di ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire al ricorrente la conclusione con esito positivo del concorso, l'inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori e l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito nell'Anno Scolastico 2026/2027; e per la condanna, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), primo periodo c.p.a, del Ministero della Difesa alla "adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio", consistente nella possibilità di concludere con esito positivo il concorso, essere inserito nella graduatoria finale di merito ed essere ammesso ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito nell'Anno Scolastico 2026/2027.

per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti:

per l’annullamento

a) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000711 del 31/07/2026 con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha approvato la graduatoria di merito del concorso (indetto con decreto PERSOMIL n. M_D AB05933 DE12026 0000102 del 20/02/2026) per l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027, nella parte in cui non include il giovane ricorrente tra gli idonei e vincitori;

b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui il provvedimento dell’11/06/2026 di esclusione per inidoneità agli accertamenti attitudinali, l’atto di convocazione alla prova del concorso di cultura generale – Esercito, nella parte in cui non include tra i convocati il giovane ricorrente, e tutti gli atti endoprocedimentali e dell’istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo n. R.G. 8400/2026 e di cui alla lettera a) che precede;

nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica, mediante adozione da parte del Ministero della Difesa di ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire al giovane ricorrente la conclusione con esito positivo del concorso, l’inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori e l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027; e per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), primo periodo c.p.a, del Ministero della Difesa alla “adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, consistente nella possibilità di concludere con esito positivo il concorso, essere inserito nella graduatoria finale di merito ed essere ammesso ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e dell’evocato

controinteressato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2026 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto dell'intervenuta notificazione ad almeno un controinteressato del proposto ricorso per motivi aggiunti, rivolto avverso la graduatoria di merito formata all'esito della procedura concorsuale per l'ammissione ai licei annessi alle individuate scuole militari per l'anno 2026 (nel cui ambito è stato reso, nei confronti dell'odierno ricorrente, il giudizio di inidoneità agli accertamenti attitudinali avversato con il ricorso introduttivo), nella parte recante il mancato inserimento del nominativo del medesimo ricorrente;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, co. 1, c.p.a. nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di merito oggetto della proposta impugnativa;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero dei candidati medesimi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a;

Ritenuto che la notificazione dovrà effettuarsi – nel rispetto degli obblighi in materia di tutela della *privacy* – mediante pubblicazione, sul sito *web* dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza e del ricorso per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei candidati presenti nella graduatoria finale);

Ritenuto al riguardo che parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica dei suindicati atti da pubblicare (inclusa la presente ordinanza);

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà all'anzidetta pubblicazione,

entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, rilasciando altresì alla parte ricorrente apposita attestazione in ordine all'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla medesima Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura della parte ricorrente, nei successivi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 12 gennaio 2027;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 12 gennaio 2027, ore di rito.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del soggetto minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.